

Allegato A)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA SPALOA A QUERO E IN VIA CASE SPARSE A
VAS.**

COMUNE DI SETTEVILLE

PROVINCIA DI BELLUNO

L’anno duemila..... il giornodel mese di, nella residenza comunale

TRA

Geom. Davide Suman (c.f.), nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Setteville (Codice fiscale / P. IVA:91021680250 / 01288150251), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica – tecnico manutentivo in forza di decreto di nomina del Sindaco prot. n.....del....., di seguito “*Comune*” o “*concedente*”;

E

l’Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede a in via P.IVA n....., nella persona del Presidente nato a il C.F. (di seguito nel presente atto denominato “*Gestore*” o “*Concessionario*” e congiuntamente nel prosieguo per brevità “*le Parti*”)

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Setteville è proprietario di un impianto sportivo e relative pertinenze ed attrezzature situato in Via Spaloe a Quero censito catastalmente al FG. 36 Mapp.le 321 come da planimetria allegata alla **lettera A)** e di un impianto sportivo e relative pertinenze ed attrezzature situato in Via Case Sparse a Vas censito catastalmente al FG. 17 Mapp.le 713 come da planimetria allegata alla **lettera B)**
2. con D.G.C. n. del è stato formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Urbanistica – Tecnico manutentivo affinché proceda, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 della L.R. 8/2015, e del “Regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con delibera di CC nr. 6 del 26 marzo 2025, all’affidamento della gestione degli impianti sportivi summenzionati a società ed associazioni sportive dilettantistiche, prive di finalità di lucro, nel rispetto del contenuto dello schema di convenzione da stipulare con il soggetto affidatario, del piano di utilizzo e del piano di conduzione, tutti allegati alla Delibera citata;
3. con Determinazione n. ... deldel Responsabile del Servizio Urbanistica – Tecnico manutentivo è stato stabilito di provvedere all’affidamento del servizio per la gestione degli impianti sportivi come sopra individuati, con pubblicazione di avviso pubblico per richiesta di offerta progettuale rivolta alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza scopo di lucro e contestualmente sono stati determinati i criteri di valutazione delle offerte progettuali;

4. a seguito di procedura comparativa tra le offerte progettuali pervenute, con Determinazione n.del..... Responsabile del Servizio Urbanistica – Tecnico manutentivo si è provveduto ad affidare, a_____ la gestione degli impianti sportivi alle condizioni e secondo le modalità contenute nello schema di convenzione, nel piano di utilizzo **allegato sub “C”** e nel piano di conduzione tecnica **allegato sub “D”**, approvati con D.G.C. n..... del, nonché allegati alla determinazione n.....del e alle condizioni espresse nell’offerta progettuale;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e presupposto di interpretazione e di applicazione delle clausole in esso contenute.

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione degli impianti sportivi comunali (nel proseguo per brevità “*impianti*”) come indicati nella cartografia e nelle planimetrie (Allegate **sub A e sub B**) al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito descritti:

1) un impianto sportivo e relative pertinenze ed attrezzature situato in Via Spalò a Quero censito catastalmente al FG. 36 Mapp.le 321 composto da:

- edificio servizi adibito a spogliatoi, vani doccia e locali di servizio (C.T., magazzino, ripostigli, ecc.)
- campo polivalente coperto per la pratica di differenti attività sportive quali il tennis, la pallacanestro, la pallavolo ecc.;
- locali accessori quali: magazzini, spogliatoi e servizi, una rimessa, un atrio da adibire a reception, palestra da adibire a preparazione atletica;
- 2 campi da gioco scoperti per attività sportive del gioco del tennis;
- pista di atletica esterna;
- aree pertinenziali scoperte costituite da parcheggi, viabilità di accesso, aree verdi.

2) di un impianto sportivo e relative pertinenze ed attrezzature situato in Via Case Sparse a Vas censito catastalmente al FG. 17 Mapp.le 713 composto da:

- nr. 1 campo da tennis scoperto
- nr. 1 campo polifunzionale coperto per la pratica di differenti attività sportive quali il tennis, la pallacanestro, la pallavolo ecc.;
- locali per spogliatoio e doccia/wc
- nr 1 piattaforma per pattinaggio
- sala riunioni

3) e di un appartamento (alloggio custode) sito presso gli impianti sportivi di Via Case Sparse composto da:

- ingresso
- sala cucina/pranzo
- vano scale
- nr 2 camere
- bagno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli impianti sportivi comunali sopra individuati vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il gestore dichiara di conoscere ed accettare pienamente senza alcuna riserva. All'atto della consegna verrà redatto congiuntamente dalle Parti apposito verbale di consistenza.

Articolo 2 **FINALITA'**

La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme di legge oltre che delle condizioni previste nella presente convenzione, perseguendo altresì le finalità di carattere sociale, formativo ed educativo connesse all'attività sportiva e ricreativa. In particolare il Comune intende favorire il più ampio utilizzo dell'impianto da parte delle varie categorie di utenti (ivi compresi gruppi e associazioni), in modo da promuovere e sviluppare l'attività sportiva e ricreativa. Il Gestore dovrà pertanto ricercare la massima qualità ed efficienza nella conduzione dell'impianto e nell'organizzazione delle attività, favorendo lo sviluppo della domanda di sport a livello locale.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi e finalità diversi da quelli propri del presente affidamento, salvo diversa autorizzazione del Comune.

Il Comune si riserva l'uso diretto dell'impianto per particolari manifestazioni o esigenze, previo congruo avviso al gestore, con l'assunzione delle relative spese e responsabilità, ed in date che non interferiscano con programmi già in calendario per manifestazioni organizzate dal gestore medesimo. L'uso dell'impianto non conforme al presente atto o l'utilizzo dello stesso da parte di soggetti che non ne hanno titolo, anche in maniera temporanea o parziale, comporta la risoluzione anticipata del presente contratto.

Fanno parte della presente Convenzione ad ogni conseguente effetto, giusta previsione dell'art. 27, c. 5, Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, il "Piano di utilizzo" ed il "Piano economico finanziario" qui *allegati sub "C" e sub "D"*.

Articolo 3 **DURATA**

La durata della gestione è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dal **1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2031**.

Sono esclusi la proroga ed il rinnovo tacito salvo eventuali accordi di prolungamento tra le parti. Il gestore si impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo soggetto gestore a proseguire il servizio, per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Gestore mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente contratto.

Le parti si riservano comunque il diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato tramite preavviso con raccomandata A.R., ovvero con PEC anteriore di almeno tre mesi dalla data prevista del recesso.

Articolo 4 **CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

La consegna degli impianti da parte del concedente al concessionario avverrà con apposito verbale di consegna e consistenza dei beni mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti. Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna degli impianti sportivi avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna. La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento dei suddetti impianti alle condizioni stabilite nel presente atto, nonché con le modalità ed obblighi previsti dal piano di utilizzo, dal piano di conduzione tecnica allegati alla presente, dalla L.R. n. 8 del 11.5.2015

e dal Regolamento comunale, che il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di bene conoscere.

Al termine della convenzione, quindi, gli impianti sportivi ritorneranno in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso. E' fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti e agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca o recesso anticipati dalla stessa gli impianti sportivi dovranno essere riconsegnati al concedente in normale stato d'uso e libero da persone e cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il Comune procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti e richiedere quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Articolo 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione così come risulta dal piano di utilizzo accettato in fase di presentazione dell'istanza da parte dal concessionario in sede di offerta.

Il gestore dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente contratto, nonché le normative vigenti, contemplano. Il gestore è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature ed arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione.

Art. 6

OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

A titolo esemplificativo gli **obblighi a carico del gestore** sono così sintetizzabili:

- la custodia e la sorveglianza degli impianti che con questo atto vengono affidati, preservandone e garantendone, per tutta la durata della convenzione, la piena funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza;
- la manutenzione ordinaria, a propria cura e spese dell'intero impianto sportivo identificato in premessa e, conseguentemente, di tutte le strutture di pertinenza, impianti, arredi ed attrezzature ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per **“manutenzione ordinaria”** si intende l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari ed opportuni per mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono gli impianti anche attraverso l'assunzione diretta degli interventi meglio specificati nel piano di conduzione tecnica.
- comunicare all'ufficio tecnico comunale con tempestività, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata effettuati o da effettuarsi;
- provvedere a propria cura e spese allo sfalcio dell'erba anche nelle aree di pertinenza esterne all'impianto;
- non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all'impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente;
- restituire al concedente, alla data dell'interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa (naturale scadenza del termine o anticipata revoca o risoluzione) e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, ecc), l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, in buono stato ed efficienza ed

adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;

- sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni e alle utenze (elettricità, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.); per quanto concerne la parte dell'impianto sportivo utilizzato dalla Pro Loco di Quero sarà installato un sub contatore per il conteggio dei consumi a carico di quest'ultima;
- la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti e danneggiamenti alle strutture e ai suoi arredi e quant'altro ivi esistente. Il gestore dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare i predetti servizi, le chiavi degli ingressi e delle strutture sono affidate al gestore. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi, il gestore dovrà dare comunicazione tempestiva al Comune con nota scritta;
- l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;
- il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo la responsabilità del concedente, nonché le norme di utilizzo previste dalla vigente convenzione.

Il gestore dovrà altresì:

- conservare i requisiti richiesti per l'affidamento per l'intera durata della convenzione;
- rispettare le normative in materia di sicurezza degli impianti sportivi (d.m. 18 marzo 1996 n. 61, ss.mm.ii.) e di prevenzioni incendi;
- adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazioni sociali e previdenziali. Il Concessionario risponde dell'operato del personale che a qualsiasi titolo presta servizio per suo conto. Il Comune è, ad ogni conseguente effetto, estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori;
- stipulare le polizze assicurative previste dalla convenzione;
- osservare le norme in materia di utilizzo e manutenzione di defibrillatori e altri dispositivi salvavita oltre che ogni altra prescrizione in tema di igiene e sicurezza dell'impianto, degli utenti e fruitori;
- tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di indennizzo, risarcimento, ecc., discendente e/o comunque connessa all'impianto;
- garantire la fruibilità degli impianti agli alunni dell'Istituto comprensivo di Quero e della Scuola materna di Vas secondo tempi e modi che saranno concordati all'inizio dell'anno scolastico tra le parti interessate, fatto salvo l'obbligo per i citati Istituto di effettuare le pulizie con proprio personale al termine dell'utilizzo degli impianti

Il gestore si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Setteville approvato in attuazione di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal D.P.R. n. 81/2023.

L'inadempimento alle prescrizioni su indicate potrà essere invocato dal Comune quale causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 7

CORRISPETTIVI DI GESTIONE

Tutte le prestazioni poste a carico del gestore sono remunerate dai proventi derivanti dalle tariffe d'ingresso ed utilizzo degli impianti sportivi, nonché dai proventi connessi a corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno degli impianti gestiti.

È prerogativa della Giunta comunale l'approvazione e l'aggiornamento delle tariffe su proposta del Gestore. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al Gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

Art. 8

ONERI E FACOLTA' DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli interventi conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria, al non corretto uso di attrezzature, impianti tecnologici, sanitari, elettrici, arredi, ecc., a danni prodotti per incuria e/o imperizia del gestore, di utenti o di terzi. Si intende per **"manutenzione straordinaria"** ogni opera e modifica necessaria per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per adeguare ed integrare i servizi tecnologici o igienico sanitari. E'altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di formale autorizzazione da parte del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, salva la facoltà di risoluzione della convenzione da parte del Comune, il concessionario è tenuto, a proprie spese, al ripristino immediato dei luoghi.

Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti gli impianti, che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la parziale o totale chiusura dell'impianto, lo stesso dovrà concordare con il concessionario il periodo di intervento. Le spese relative ad interventi migliorativi sostenute dal gestore non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza del presente contratto. Le eventuali miglirie sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza del contratto senza obbligo di compenso, rimborso, restituzione e risarcimento, anche se eseguite con il consenso del Comune e salvo, sempre per il Comune medesimo, il diritto di pretendere il ripristino dei luoghi nello stato in cui sono stati ricevuti.

Il Comune ha la facoltà di:

- effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo con facoltà di intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti, a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili;
- utilizzare in modo gratuito l'impianto per attività di interesse pubblico organizzate dal Comune; gli spazi e le strutture possono essere concessi in uso alle scuole o per altre manifestazioni ritenute adeguate dall'Amministrazione comunale con la responsabilità degli organizzatori di rispettare le disposizioni previste dalla presente convenzione ed altre stabilite dall'Amministrazione comunale previo accordo con il concessionario.

Il gestore dovrà accettare qualora richiesto, il controllo da parte del Comune degli introiti derivanti dalla gestione attraverso la presentazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'eventuale utile di bilancio dovrà essere destinato esclusivamente al miglioramento degli impianti stessi con interventi destinati comunque alla promozione di attività, manifestazioni, iniziative ecc., aventi esclusivamente finalità sportive e socio ricreative di interesse generale.

Qualora si verificassero difficoltà gestionali il Comune si impegna a valutare la corresponsione di un contributo.

Articolo 9

SERVIZI DI SUPPORTO

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai soggetti frequentatori degli impianti ai sensi dell'art. 3 comma 6, lett. d) della L.25.8.1991, n. 287 della normativa regionale in materia di somministrazione alimenti e bevande.

Il concessionario dovrà gestire l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti norme in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. L'eventuale installazione di distributori automatici di cibi e bevande è parimenti soggetta all'identica disciplina in materia di somministrazione e distribuzione innanzi citata. Stessa procedura è contemplata per analoghi servizi di supporto. Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di cui al presente articolo sono operanti limitatamente al periodo di gestione degli impianti e non sono trasferibili essendo vincolati alla durata temporale di validità della presente convenzione. In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri fiscali relativi ai predetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione delle strutture adibite a servizio e messa in pristino stato a cura e spese del concessionario. Il gestore si obbliga a tenere il concessionario sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Articolo 10

APPARTAMENTO SITO IN VIA CASE SPARSE

Quanto previsto dagli articoli della presente convenzione si applica anche all'appartamento annesso agli impianti sportivi di Via Case sparse, in quanto compatibili. In particolare l'appartamento può essere utilizzato per attività collegate alle attività sportive ovvero come alloggio del personale di custodia degli impianti. Le modalità di utilizzo e di gestione dello stesso saranno oggetto di specifico accordo con l'Amministrazione.

Articolo 11

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore si assume ogni responsabilità per danni derivanti a terzi e/o all'impianto a seguito dell'utilizzo.

La responsabilità non si estende al fatto di terzi, ed al caso fortuito, purché il gestore dimostri di aver posto in essere le normali cautele volte a evitare il verificarsi di ogni fatto dannoso normalmente prevedibile.

Il gestore è unico responsabile nei confronti del Comune, e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'utilizzo dell'impianto e si impegna a tenere indenne e manlevato il Comune da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultimo dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che gli venisse attribuita in relazione al presente atto. Per quanto sopra, il gestore dichiara di aver costituito apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile per danni derivanti a terzi e/o beni dall'utilizzo dell'impianto concesso in uso.

A tal fine il concessionario è obbligato a stipulare e a mantenere in vigore per l'intera durata della convenzione una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), per un massimale unico di Euro per sinistro, avente ad oggetto la gestione dell'impianto. Dovrà essere prevista l'equiparazione a terzi anche di collaboratori e volontari.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, al Comune prima dell'avvio della gestione. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione con le medesime modalità, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso.

Articolo 12
PUBBLICITA'

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica all'interno e all'esterno dell'impianto osservando tutte le prescrizioni vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva e qualsiasi sua modificazione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune anche sotto l'aspetto edilizio/urbanistico quando ne ricorrano le condizioni.

Articolo 13
CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale autorizzazione del Comune, a pena di nullità.

Articolo 14
REFERENTE DEL SERVIZIO

Il concessionario, entro 15 gg. dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima dell'avvio del servizio, comunicherà per iscritto al Comune il soggetto individuato quale "referente del servizio". Il referente è deputato ai rapporti con l'Amministrazione Comunale in ordine alla realizzazione delle attività e all'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto. Il referente dovrà assicurare la propria reperibilità tramite telefono cellulare.

Articolo 15
PENALITÀ- CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, salva la possibilità di risolvere il contratto laddove ne ricorrano i presupposti, nell'ipotesi di:

- mancato rispetto del Piano di Utilizzo allegato alla presente convenzione: € 100,00 per ciascun trimestre;
- comportamento improprio da parte del personale del concessionario nei confronti dell'utenza: € 25,00 per ogni singolo episodio;
- ingiustificata sospensione dell'attività gestione: € 250,00 per giorno;
- ogni altra infrazione non prevista nella presente convenzione che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio: da € 100,00 ad € 250,00 a seconda della gravità.

Le contestazioni verranno notificate a mezzo p.e.c., con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di controdeduzioni ovvero per l'esecuzione delle prestazioni.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto al comma precedente si procederà all'applicazione della penale ovvero alla archiviazione della contestazione.

La convenzione si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. oltre che nelle ipotesi specificamente previste nella presente convenzione, nelle ulteriori seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza l'autorizzazione del Comune, della destinazione d'uso degli impianti;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008;
- inosservanza delle norme di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario;

- perdita dei requisiti di moralità professionale previsti dalle norme in materia di contratti pubblici;
- arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura degli impianti non preventivamente comunicata al Comune;
- violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto di cui all'art. 13;
- ogni altro grave inadempimento o fatto qui non contemplati che facciano venir meno il rapporto fiduciario.

Il Comune provvederà a comunicare la risoluzione a mezzo p.e.c. con dichiarazione riportante le ragioni poste a fondamento.

In tutti i casi di risoluzione, il Comune avrà diritto di ritenere la garanzia di cui all'art. 16 della presente convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Articolo 16

CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE

Il Concessionario, nell'ipotesi di mutamento della ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto entro 7 giorni dal suo perfezionamento, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non sono opponibili al Comune, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 17

DOMICILIO DEL GESTORE

Il gestore con sede in Via.....n...a.....C.F.....e P.I....., a tutti gli effetti di legge e della presente convenzione, elegge il suo domicilio in Indica altresì il seguente indirizzo P.E.C.:..... presso cui dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni:
.....

Articolo 18

CONTROVERSIE

Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione sarà preventivamente esaminata in via amministrativa.

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

Articolo 19

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, assicurando di aver adottato le misure minime di sicurezza. Una volta terminato il rapporto provvederà alla conservazione in relazione agli adempimenti di legge, con

successiva cancellazione, rilasciando apposita informativa e acquisendo il consenso informato del Concessionario, che allo scopo ha espressamente manifestato.

Articolo 20

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non specificamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili:

- il Codice Civile;
- le norme in materia di contratti pubblici;
- la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8 e ss.mm.ii.;
- le Norme Coni per impiantistica sportiva ovvero le disposizioni delle Federazioni competenti;
- ogni altra disposizione di materia.

Il gestore si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Setteville approvato in attuazione di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal D.P.R. n. 81/2023.

Articolo 21

FORMA DELL'ATTO

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso a norma del D.P.R. 131/1986 e le relative spese sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Per il Comune di Setteville

Geom. Davide Suman

.....

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'Associazione

Il Presidente Sig.....